COMUNE DI CAROLEI

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000

Atto N. 21 del 30/3/2020

Oggetto: Dissesto finanziario – Sospensione pagamento tributi.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 16,00 nella Casa Comunale
L'Organo Straordinario di Liquidazione dott.ssa Maria Gabriella Sicilia,

PREMESSO

- che il Comune di Carolei nella seduta del 31/7/2018, ha deliberato il "dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/200 e successive modifiche" e che tale delibera n.25 è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- che con D.P.R. del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 9/10/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al sig. Sindaco del Comune di Carolei ;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'Ente è avvenuto entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

PREMESSO

- che, secondo le previsioni normative vigenti, l'OSL " provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge" ed altresì che l'O.S.L., "è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno".

VISTO

- il parere n. 140/2018 della Sezione Regionale di Controllo della Corte Conti della Lombardia, secondo cui, nel nostro ordinamento vige il principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, in forza dell'art. 23 della Costituzione, per il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Risultando dunque la previsione dell'obbligazione tributaria da disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l'Ente impositore, quest'ultimo è vincolato all'esercizio della potestà impositiva, senza l'attribuzione di alcuna discrezionalità.

Di conseguenza, lo Stato e gli altri enti pubblici, non hanno alcuna facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli, esenzioni ed agevolazioni non previste dalla legge;

VISTI

- l'atto di indirizzo in data 21.5.2019 e la delibera n.19 del 19.10.2019, di questo OSL, con la quale si dettavano disposizioni in materia di riscossione dei tributi comunali e di ***"Agevolazioni pagamento entrate comunali di pertinenza dell'OSL";***

LETTO

- il Decreto Legge n. 18/2020, "Cura Italia", emanato in occasione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO

- opportuno sospendere il pagamento delle rate, relative agli accertamenti ed alle ingiunzioni di pagamento con scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

VISTO

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

DELIBERA

- È sospeso il pagamento, relativo alle rateazioni di tutti gli accertamenti, attinenti ai tributi comunali, nonché quello relativo alle ingiunzioni di pagamento con scadenza nel periodo compreso dall'8 MARZO al 31 MAGGIO 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo al periodo di sospensione).

- Il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione, è automaticamente aumentato di un numero di rate, pari a quelle oggetto di sospensione;
- **Resta infine ferma la possibilità per i contribuenti di effettuare, volontariamente, i versamenti, alle scadenze dovute.**

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. 24/8/1993, n. 378.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia pubblicata nell'Albo pretorio dell'Ente, e sul sito del Comune di Carolei "Atti OSL".

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organo Straordinario di liquidazione

F.to *Dr.ssa Maria Gabriella Sicilia*